



PROVINCIA DI MODENA

COMUNE DI FIUMALBO

Numero Progressivo 50

OGGETTO: Area sosta Camper in località Casalino: provvedimenti

Deliberazione della
Giunta comunale

COPIA

L'anno duemilaventi il giorno sei del mese di luglio alle ore 10:00
nella Residenza Municipale.

Convocato con le prescritte modalità, si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presenza - Assenza
Nizzi Alessio	Sindaco	Presente in videoconferenza
Nardini Riccardo	Vice Sindaco	Presente in videoconferenza
Nizzi Gabriele	Assessore	Presente in videoconferenza

Totale presenti n. 3

Totale assenti n. 0

Partecipa il Segretario comunale Giovanelli Dott. Giampaolo .

Assume la presidenza, per la sua qualità di Sindaco, il Sig. **Nizzi Alessio** , il quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Fiumalbo è proprietario di un'area attrezzata per le auto caravan in Versurone, Loc. Casalino e che detta area è tuttora destinata a Servizi di Interesse Generale, con specificazione di Verde Pubblico Attrezzato, dal vigente PRG;

CONSIDERATO che la suddetta struttura è finalizzata principalmente a favorire ed incentivare l'attività turistica, valorizzazione del territorio e promozione sociale;

VISTO l'art.15 della L.R.: n°16/2004-Aree Attrezzate per la Sosta Temporanea

VISTO l'art. 41 della L.R.: n°16/2004- Campeggi temporanei. Divieto di campeggio libero

RITENUTO necessario istituire l'area di sosta camper come da planimetria allegata alla presente per formarne parte integrale e sostanziale;

CONSIDERATO che per l'anno 2020 si rende necessario disciplinare, in via sperimentale, l'area in oggetto nel seguente modo:

1 - L'area è adibita a sosta autocaravan;

2 - L'area è dotata di impianto per lo scarico delle acque grigie e nere, di erogazione acqua;

3 - La sosta è consentita solo nell'area adibita, fatte salve eventuali deroghe autorizzate dall'Amministrazione per raduni, manifestazioni o altro.

4 - L'area di sosta non è custodita, l'Amministrazione Comunale, o il gestore, non rispondono di furti e/o danni alle cose e/o persone che si verificassero all'interno dell'area.

5 - La sosta all'interno dell'area camper è permessa agli autocaravan, così come definiti dall'art.54 c.1 lettera m) del D.Lgs. n.285/1992: “.. veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente..”; per “sosta” si intende quanto disposto dall'art.185 del Codice della Strada;

6 - L'accesso all'area camper è vietato ad ogni altra categoria di veicoli o rimorchi (es. caravan, carrelli-tenda) o qualsiasi altro mezzo non compreso o non conforme nella categoria ammessa e comunque in stato di degrado tale da creare disturbo agli altri utilizzatori; è ammesso l'accesso dei mezzi di polizia, dei mezzi di soccorso e dell'Amministrazione Comunale. Gli eventuali veicoli, diversi da quelli autorizzati, presenti all'interno del parcheggio saranno immediatamente allontanati o, se lasciati in sosta, rimossi coattivamente, con le relative sanzioni e spese a carico del conducente/proprietario.

7 - L'accesso all'area di sosta ed ai servizi è subordinata al pagamento delle somme dovute in ragione della durata della sosta, secondo le tariffe di seguito riportate;

8 - Le tariffe per l'accesso e la sosta devono essere esposte al pubblico.

9 - La sosta all'interno dell'area è permessa per un periodo massimo di 72 ore nell'arco di 7 giorni consecutivi nel rispetto di quanto previsto dalla LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 28-07-2004 REGIONE EMILIA-ROMAGNA; l'accertato superamento di tale periodo è sanzionato ai sensi dell'art. 7 del Codice della Strada.

10 - I veicoli devono essere posizionati con le ruote anteriori rivolte verso il viale interno dell'area.

11 - E' vietata qualsiasi forma di campeggio, così come definito dall'art. 185 del D.Lgs. 30/04/92 n. 285, o deposito di materiali all'esterno dei veicoli.

12 - All'interno dell'Area Camper è vietato:

- ❖ sostare lungo il viale interno o comunque in modo da ostacolare il transito degli altri veicoli. E' altresì vietato sostare in prossimità dell'accesso all'area o comunque in modo tale da rendere difficoltosa la manovra di ingresso o di uscita.
- ❖ lo scavo di buche, anche di piccole dimensioni;
- ❖ l'asportazione ed il danneggiamento di materiali ed oggetti di proprietà comunale;
- ❖ il gioco con palloni od oggetti da lancio;
- ❖ la circolazione di cani privi di guinzaglio;
- ❖ il lavaggio e lo stendimento dei panni fuori dai mezzi;
- ❖ la sosta di veicoli a motore diversi da quelli autorizzati;
- ❖ la sosta prolungata delle vetture con il motore acceso;
- ❖ l'utilizzo di fuochi, barbecue o simili all'interno dell'area;
- ❖ utilizzare fuori dai camper televisori, radio od altri diffusori sonori, come pure tenere accese dette apparecchiature all'interno del veicolo a volume eccessivo creando disturbo, specie nelle ore serali/notturne.
- ❖ lasciare animali incustoditi all'interno del camper in modo da metterne a rischio l'incolumità; l'eventuale abbandono di animali in condizioni tali da potersi qualificare come maltrattamento sarà segnalato dal Gestore dell'area camper alle Autorità per gli interventi di loro competenza.
- ❖ danneggiare in qualsiasi modo le piante e le zone verdi presenti nell'area camper.
- ❖ modificare/alterare/danneggiare in qualsiasi modo lo stato dei luoghi, degli impianti e delle attrezzature presenti nei posteggi e nelle aree di uso comune.

13- Durante lo stazionamento, è unicamente consentito l'utilizzo degli stabilizzatori di cui i veicoli sono normalmente dotati, purché dal loro impiego non derivi pericolo od intralcio per gli utilizzatori del parcheggio.

14- Gli utenti possono:

- ❖ procedere all'approvvigionamento dell'acqua e allo scarico delle acque reflue nell'apposito impianto secondo le modalità individuate dal gestore.
- ❖ prelevare acqua dall'apposita presa presente presso il punto carico/scarico all'interno dell'area, mediante tubazioni idonee all'adduzione, e convogliarla negli appositi serbatoi dei veicoli purché le suddette tubazioni vengano applicate per il solo tempo strettamente necessario al riempimento della cisterna. L'uso delle tubazioni non deve comunque ostacolare la circolazione di persone e mezzi né minacciarne l'incolumità e la sicurezza.

15 - L'utilizzo dell'acqua è consentito per soli scopi igienico-sanitari ed alimentari.

16 - Gli utenti devono provvedere alla pulizia dell'area occupata, dell'area di carico/scarico delle acque grigie e nere nonché del blocco servizi in ragione del loro uso;

17 - Lo scarico dei rifiuti deve avvenire negli appositi contenitori e nel rispetto della normativa vigente in materia.

18 - Ai sensi dell'art.185, commi 4 e 5 del D.Lgs. 285/1992, è vietato lo scarico dei rifiuti organici e delle acque chiare, grigie e nere su strade ed aree pubbliche al di fuori dell'impianto di smaltimento igienico sanitario presente nell'area di sosta. La violazione della presente disposizione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 185, comma 6 del D.Lgs. n. 285/1992.

19 - Nei veicoli parcheggiati nell'area possono essere ospitate solo le persone che viaggiano a bordo del veicolo e, in ogni caso, gli occupanti non devono essere in sovrannumero rispetto ai posti indicati nella carta di circolazione.

20 - I minorenni presenti all'interno dell'area camper devono essere mantenuti sotto la costante custodia degli adulti responsabili a cui sono affidati.

21. I possessori di animali da compagnia, (cani, gatti, conigli, ecc...), hanno l'obbligo tassativo di raccogliere le deiezioni dei propri animali;

22 - E' severamente vietato lo scarico di qualsiasi altro materiale, liquido o solido, che non sia quello consentito

23 - In caso di danneggiamento di beni di proprietà comunale, l'autore del danno dovrà provvedere alla riparazione a proprie spese.

24 - Laddove si rendessero necessari urgenti interventi tecnico-manutentivi o per altre comprovate necessità di sicurezza od igiene rappresentate da Autorità competenti, i conducenti dei mezzi in sosta dovranno prontamente spostare l'automezzo, così da consentire l'effettuazione delle dovute attività. In caso di rifiuto allo spostamento o di assenza del conducente, i mezzi potranno essere rimossi coattivamente, con spese a carico dell'utente. In ogni caso, l'utente non potrà avanzare alcuna pretesa al Comune, o all'eventuale gestore, per il possibile disservizio, restando fermi gli obblighi tariffari relativi al periodo di sosta.

25 - Con il ritiro della ricevuta di pagamento e con il parcheggio del mezzo, l'utente dell'area di sosta accetta integralmente le disposizioni del presente disciplinare e le tariffe relative alla sosta ed ai servizi offerti, risultando appieno assoggettato alla specifica disciplina regolamentare ed alle pertinenti norme generali e di settore.

26 - Gli utenti sono tenuti a rispettare tutte le norme di comportamento stabilite dal presente atto, conformandosi senza ritardo ad eventuali richiami/diffide.

27 - La violazione del presente disciplinare, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, può comportare l'immediato allontanamento dall'area di sosta.

28 - L'attività di vigilanza sul rispetto delle disposizioni e delle norme contenute nel presente atto e nelle leggi ivi richiamate, è di competenza del Comune tramite il Corpo di Polizia Locale. Il gestore esterno è impegnato a collaborare con il Corpo Locale nell'attività di vigilanza sul rispetto delle disposizioni e delle norme contenute nel presente atto e nelle leggi ivi richiamate.

29 - Le tariffe di seguito riportate sono esposte in modo ben visibile all'ingresso del parcheggio e pubblicate nel sito internet comunale. Il pagamento della somma dovuta in ragione della durata della sosta avviene con modalità in seguito comunicate;

30 - Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto si applicano le leggi ed i regolamenti disciplinanti la materia rinviando in particolare ai seguenti testi normativi:

- ❖ Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada);
- ❖ Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992 n.495 e successive modifiche ed integrazioni (Regolamento di attuazione del Codice della Strada);
- ❖ L.R. n. 16/2004
- ❖ Disposizioni di legge emanate successivamente all'approvazione e all'entrata in vigore del presente atto, integrano e sostituiscono automaticamente le parti dello stesso eventualmente confliggenti o superate;

RITENUTO di procedere ad approvare le tariffe da applicarsi nel corso della gestione temporanea sperimentale nella misura di:

- ❖ euro 10,00 per 12 ore (tariffa minima);
- ❖ euro 15,00 ogni 24 ore;

tali tariffe sono comprensive di sosta, scarico delle acque grigie e nere, erogazione acqua;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m. e integrazioni;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m., il seguente parere:

- favorevole da parte del Responsabile del Servizio Tecnico Arch. Giuseppe Caruso, in ordine alla regolarità tecnica;

- favorevole, da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari Dott.ssa Federica Facchini, in ordine alla regolarità contabile;

- **CON VOTI** unanimi espressi in forma palese;

D E L I B E R A

DI ISTITUIRE l'area sosta camper in località Casalino, Capoluogo;

DI APPROVARE, in via sperimentale, per l'anno 2020 il disciplinare di seguito riportato:

- 1 - L'area è adibita a sosta autocaravan;
- 2 - L'area è dotata di impianto per lo scarico delle acque grigie e nere, di erogazione acqua;
- 3 - La sosta è consentita solo nell'area adibita, fatte salve eventuali deroghe autorizzate dall'Amministrazione per raduni, manifestazioni o altro.
- 4 - L'area di sosta non è custodita, l'Amministrazione Comunale, o il gestore, non rispondono di furti e/o danni alle cose e/o persone che si verificassero all'interno dell'area.
- 5 - La sosta all'interno dell'area camper è permessa agli autocaravan, così come definiti dall'art.54 c.1 lettera m) del D.Lgs. n.285/1992: “.. veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente..”; per “sosta” si intende quanto disposto dall'art.185 del Codice della Strada;
- 6 - L'accesso all'area camper è vietato ad ogni altra categoria di veicoli o rimorchi (es. caravan, carrelli-tenda) o qualsiasi altro mezzo non compreso o non conforme nella categoria ammessa e comunque in stato di degrado tale da creare disturbo agli altri utilizzatori; è ammesso l'accesso dei mezzi di polizia, dei mezzi di soccorso e dell'Amministrazione Comunale. Gli eventuali veicoli, diversi da quelli autorizzati, presenti all'interno del parcheggio saranno immediatamente allontanati o, se lasciati in sosta, rimossi coattivamente, con le relative sanzioni e spese a carico del conducente/proprietario.
- 7 - L'accesso all'area di sosta ed ai servizi è subordinata al pagamento delle somme dovute in ragione della durata della sosta, secondo le tariffe di seguito riportate;
- 8 - Le tariffe per l'accesso e la sosta devono essere esposte al pubblico.
- 9 - La sosta all'interno dell'area è permessa per un periodo massimo di 72 ore nell'arco di 7 giorni consecutivi nel rispetto di quanto previsto dalla LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 28-07-2004 REGIONE EMILIA-ROMAGNA; l'accertato superamento di tale periodo è sanzionato ai sensi dell'art. 7 del Codice della Strada.
- 10 - I veicoli devono essere posizionati con le ruote anteriori rivolte verso il viale interno dell'area.
- 11 - E' vietata qualsiasi forma di campeggio, così come definito dall'art. 185 del D.Lgs. 30/04/92 n. 285, o deposito di materiali all'esterno dei veicoli.
- 12 - All'interno dell'Area Camper è vietato:
 - ❖ occupare lo spazio oltre la delimitazione dell'area di sosta assegnata (anche mediante apertura di tende parasole od altro).
 - ❖ sostare lungo il viale interno o comunque in modo da ostacolare il transito degli altri veicoli. E' altresì vietato sostare in prossimità dell'accesso all'area o comunque in modo tale da rendere difficoltosa la manovra di ingresso o di uscita.
 - ❖ lo scavo di buche, anche di piccole dimensioni;
 - ❖ l'asportazione ed il danneggiamento di materiali ed oggetti di proprietà comunale;
 - ❖ il gioco con palloni od oggetti da lancio;
 - ❖ la circolazione di cani privi di guinzaglio;
 - ❖ il lavaggio e lo stendimento dei panni fuori dai mezzi;
 - ❖ la sosta di veicoli a motore diversi da quelli autorizzati;
 - ❖ la sosta prolungata delle vetture con il motore acceso;

- ❖ l'utilizzo di fuochi, barbecue o simili all'interno dell'area;
- ❖ utilizzare fuori dai camper televisori, radio od altri diffusori sonori, come pure tenere accese dette apparecchiature all'interno del veicolo a volume eccessivo creando disturbo, specie nelle ore serali/notturne.
- ❖ lasciare animali incustoditi all'interno del camper in modo da metterne a rischio l'incolumità; l'eventuale abbandono di animali in condizioni tali da potersi qualificare come maltrattamento sarà segnalato dal Gestore dell'area camper alle Autorità per gli interventi di loro competenza.
- ❖ danneggiare in qualsiasi modo le piante e le zone verdi presenti nell'area camper.
- ❖ modificare/alterare/danneggiare in qualsiasi modo lo stato dei luoghi, degli impianti e delle attrezzature presenti nei posteggi e nelle aree di uso comune.

13- Durante lo stazionamento, è unicamente consentito l'utilizzo degli stabilizzatori di cui i veicoli sono normalmente dotati, purché dal loro impiego non derivi pericolo od intralcio per gli utilizzatori del parcheggio.

14- Gli utenti possono:

- ❖ procedere all'approvvigionamento dell'acqua e allo scarico delle acque reflue nell'apposito impianto secondo le modalità individuate dal gestore.
- ❖ prelevare acqua dall'apposita presa presente presso il punto carico/scarico all'interno dell'area, mediante tubazioni idonee all'adduzione, e convogliarla negli appositi serbatoi dei veicoli purché le suddette tubazioni vengano applicate per il solo tempo strettamente necessario al riempimento della cisterna. L'uso delle tubazioni non deve comunque ostacolare la circolazione di persone e mezzi né minacciarne l'incolumità e la sicurezza.

15 - L'utilizzo dell'acqua è consentito per soli scopi igienico-sanitari ed alimentari.

16 - Gli utenti devono provvedere alla pulizia dell'area occupata, dell'area di carico/scarico delle acque grigie e nere nonché del blocco servizi in ragione del loro uso;

17 - Lo scarico dei rifiuti deve avvenire negli appositi contenitori e nel rispetto della normativa vigente in materia.

18 - Ai sensi dell'art.185, commi 4 e 5 del D.Lgs. 285/1992, è vietato lo scarico dei rifiuti organici e delle acque chiare, grigie e nere su strade ed aree pubbliche al di fuori dell'impianto di smaltimento igienico sanitario presente nell'area di sosta. La violazione della presente disposizione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 185, comma 6 del D.Lgs. n. 285/1992.

19 - Nei veicoli parcheggiati nell'area possono essere ospitate solo le persone che viaggiano a bordo del veicolo e, in ogni caso, gli occupanti non devono essere in sovrannumero rispetto ai posti indicati nella carta di circolazione.

20 - I minorenni presenti all'interno dell'area camper devono essere mantenuti sotto la costante custodia degli adulti responsabili a cui sono affidati.

21. I possessori di animali da compagnia, (cani, gatti, conigli, ecc...), hanno l'obbligo tassativo di raccogliere le deiezioni dei propri animali;

22 - E' severamente vietato lo scarico di qualsiasi altro materiale, liquido o solido, che non sia quello consentito

23 - In caso di danneggiamento di beni di proprietà comunale, l'autore del danno dovrà provvedere alla riparazione a proprie spese.

24 - Laddove si rendessero necessari urgenti interventi tecnico-manutentivi o per altre comprovate necessità di sicurezza od igiene rappresentate da Autorità competenti, i conducenti dei mezzi in sosta dovranno prontamente spostare l'automezzo, così da consentire l'effettuazione delle dovute attività. In caso di rifiuto allo spostamento o di assenza del conducente, i mezzi potranno essere

rimossi coattivamente, con spese a carico dell'utente. In ogni caso, l'utente non potrà avanzare alcuna pretesa al Comune, o all'eventuale gestore, per il possibile disservizio, restando fermi gli obblighi tariffari relativi al periodo di sosta.

25 - Con il ritiro della ricevuta di pagamento e con il parcheggio del mezzo, l'utente dell'area di sosta accetta integralmente le disposizioni del presente disciplinare e le tariffe relative alla sosta ed ai servizi offerti, risultando appieno assoggettato alla specifica disciplina regolamentare ed alle pertinenti norme generali e di settore.

26 - Gli utenti sono tenuti a rispettare tutte le norme di comportamento stabilite dal presente atto, conformandosi senza ritardo ad eventuali richiami/diffide.

27 - La violazione del presente disciplinare, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, può comportare l'immediato allontanamento dall'area di sosta.

28 - L'attività di vigilanza sul rispetto delle disposizioni e delle norme contenute nel presente atto e nelle leggi ivi richiamate, è di competenza del Comune tramite il Corpo di Polizia Locale. Il gestore esterno è impegnato a collaborare con il Corpo Locale nell'attività di vigilanza sul rispetto delle disposizioni e delle norme contenute nel presente atto e nelle leggi ivi richiamate.

29 - Le tariffe di seguito riportate sono esposte in modo ben visibile all'ingresso del parcheggio e pubblicate nel sito internet comunale. Il pagamento della somma dovuta in ragione della durata della sosta avviene con modalità in seguito comunicate;

30 - Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto si applicano le leggi ed i regolamenti disciplinanti la materia rinviando in particolare ai seguenti testi normativi:

- ❖ Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada);
- ❖ Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992 n.495 e successive modifiche ed integrazioni (Regolamento di attuazione del Codice della Strada);
- ❖ L.R. n. 16/2004
- ❖ Disposizioni di legge emanate successivamente all'approvazione e all'entrata in vigore del presente atto, integrano e sostituiscono automaticamente le parti dello stesso eventualmente confliggenti o superate;

DI APPROVARE le tariffe, da applicarsi nel corso della gestione temporanea sperimentale, nella misura di:

- ❖ euro 10,00 per 12 ore (tariffa minima);
- ❖ euro 15,00 ogni 24 ore;

tali tariffe sono comprensive di sosta, scarico delle acque grigie e nere, erogazione acqua;

DI DARE ATTO che tutti i provvedimenti conseguenti la presente deliberazione spettano al responsabile del Settore tecnico, Arch. Caruso Giuseppe;

DI DICHIARARE, con votazione unanime e separata, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n.267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
(F.to Nizzi Alessio)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Giovanelli Dott. Giampaolo)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

Copia della presente viene pubblicata oggi all'albo pretorio del Comune, con N. Reg. Pubbl. 457, per 15 giorni consecutivi.

Fiumalbo, li 11-07-2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Barbati Eugenia)

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Fiumalbo, li _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Barbati Eugenia)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)

Divenuta esecutiva in data 22-07-2020

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione.

Fiumalbo, li _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Barbati Eugenia)
